

STATUTO

CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TOLMEZZO UD VIA DELLA
COOPERATIVA 11/N

Numero REA: UD - 226860

Codice fiscale: 01986050308

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B) al n.27786 di racc.-

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Tolmezzo, la Società cooperativa denominata "CRAMARS Società cooperativa sociale".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, relativa alla disciplina sulle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non previsto dal codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, alla cooperativa, si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, se compatibili.

Art. 2 – Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, ispirandosi ai principi e ai metodi della mutualità, non ha fine di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale della persona attraverso la gestione di servizi educativi e formativi, per la cura della formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori come previsto all'art. 35, comma 2°, della Costituzione Italiana, finalizzando le proprie attività alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini in generale.

I servizi promossi saranno relativi alla formazione, all'educazione e all'elevazione professionale dei lavoratori in generale (occupati, disoccupati, in cerca di occupazione) e all'attività scolastica ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n.381, orientati quindi in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, di anziani, minori, donne in generale e prevalentemente di soggetti a rischio di esclusione sociale e residenti nei Comuni di cui al decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 260/2007.

Inoltre lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, attraverso la prestazione della propria attività lavorativa, le migliori condizioni economiche, sociali, professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato e continuità di occupazione.

Inoltre la Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale del territorio in cui decide di operare, favorendo iniziative con la Regione Friuli Venezia Giulia e con altri Enti pubblici o privati locali, nazionali e sovranazionali, sempre

finalizzate alla formazione ed all'elevazione umana e professionale anche in collaborazione con altri Enti, o Società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma lo consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Verrà posta particolare attenzione alla partecipazione democratica alla vita sociale di tutti i lavoratori

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. La Cooperativa é retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata ed è quindi priva di scopo di lucro. E' fatto divieto in qualsiasi momento della vita, scioglimento o cessazione della società di ripartizione degli utili.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo della Società, come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8.11.1991, n. 381, ha come oggetto lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie e finalizzate alla realizzazione della formazione professionale ed all'elevazione professionale dei lavoratori, quali ad esempio:

- l'offerta di servizi educativi, formativi, assistenziali e scolastici a favore di persone che versano e vivono in condizione di marginalità o di svantaggio o che rischiano l'esclusione sociale;
- la realizzazione di corsi di formazione professionale, individuali o collettivi, di promozione della cultura, della formazione e dell'aggiornamento professionale sempre finalizzati a contrastare fenomeni di degrado sociale e favorire inserimenti occupazionali nelle aree ove maggiore è il rischio di insorgere nuove povertà;
- promuovere ogni attività formativa e ricreativa, stabilendo legami e favorendo scambi con altre realtà educative e formative nazionali ed estere di qualsiasi ordine e grado;
- creare iniziative atte a favorire la qualificazione per inserimento lavorativo dei giovani, delle donne e degli adulti in generale per contrastare il fenomeno della cosiddetta nuova povertà;
- sviluppare politiche di orientamento scolastico rivolto a giovani ed adulti finalizzato anche a cercare nuove opportunità occupazionali;
- sostenere l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate;
- promuovere e gestire iniziative inerenti le politiche attive del mercato del lavoro;
- promuovere e gestire processi di innovazione in ambito sociale, economico, imprenditoriale, territoriale e tecnologico.

I servizi saranno prevalentemente rivolti ai soggetti in situazione di svantaggio, come identificati nella Legge 8.11.1991 n.381 e nella Legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.20/2006 e dal decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.260/2007 inerente alle popolazioni residenti nei comuni delle aree svantaggiate della Regione FVG.

La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo come da successivo elenco esplicativo e non esaustivo:

- a) attività di progettazione, gestione e consulenza per la realizzazione di corsi di formazione professionale nell'ambito dell'istruzione obbligatoria e di altri livelli sia per conto di terzi che per conto proprio;
- b) attività di ricerca in generale ed in particolare socioeconomica finalizzata alla individuazione dei fabbisogni formativi ed alla coesione economica e sociale dei giovani, delle donne e degli adulti che vivono in aree marginali;
- c) attività di progettazione, a livello locale, regionale, nazionale, comunitario ed extracomunitario, finalizzata a contrastare fenomeni di nuova povertà, alla promozione delle pari opportunità ed alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini anche attraverso la partecipazione a pubblici appalti regionali, nazionali, europei;
- d) gestione diretta e/o indiretta di Servizi di pubblica utilità, di banche dati, di Centri di Ricerca (nei settori dell'istruzione, della formazione e dell'informazione), dell'orientamento (al lavoro, alla formazione, ed all'occupazione), o di servizi finalizzati comunque all'elevazione professionale dei lavoratori, sia per conto proprio o per terzi;
- e) promuovere la ricerca e l'utilizzo di Fondi Comunitari, nazionali e regionali anche attraverso forme di paternariato finalizzando la ricerca alla cooperazione allo sviluppo ed alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;
- f) promuovere attività di consulenza ad Enti pubblici o privati su tematiche inerenti all'oggetto sociale fra le quali anche la consulenza, la progettazione e la gestione di servizi di assistenza in generale a persone bisognose di intervento sociale (anziani, minori, extracomunitari, richiedenti asilo, eccetera).

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, potrà avvalersi di comitati tecnico-scientifici consultivi.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 1.9.1993 n.385) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 24.2.1998 n.58, può compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale. A tal fine può:

concedere avvalli, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi e gli approvvigionamenti;

assumere partecipazioni in altre imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque necessarie all'attività sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere,

ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non inferiore al 70 (settanta) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, pari a euro 250,00.= (euro duecentocinquanta virgola zero zero);

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato, nonché l'estratto autenticato della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata al richiedente e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono adottare motivandola entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;

b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle

prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dalla domanda di ammissione o da successive comunicazioni di modifica inviate dal socio alla cooperativa.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, per cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura -, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è soggetto diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato o autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a. che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b. che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta ? nel contratto sociale;

- c. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 o che, comunque, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f. che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g. che abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del codice civile come richiamato dal precedente articolo 9;
- h. che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali o morali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- i. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- k. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- l. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviatagli mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può chiedere la decisione dell'assemblea. Se l'assemblea delibera di non escludere il socio, l'esclusione si ha come mai avvenuta. Se l'assemblea conferma l'esclusione, il socio può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dell'annotazione di cui sopra.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV RISTORNI

Art. 16 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare il lavoro svolto in cooperativa nell'arco dell'anno.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida.

Negli esercizi in cui la Cooperativa operi ai sensi della Legge-Quadro 21 dicembre 1978, n. 845, e della legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 16 novembre 1982, n. 76, conformemente a quanto previsto dal Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento delle sedi operative approvato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 9 luglio 2002 n.0207/Pres, e successive modificazioni, non verranno ripartiti ristorni.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 250,00 e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altro fondo di riserva indivisibile costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 18 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio richiedente, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal dì 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge, e del bilancio sociale ai sensi dell'art. 27 della legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.20/2006.

Il bilancio d'esercizio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall' articolo 16 e sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

- 1) a riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- 3) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile

Gli utili debbono essere destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile ed il contributo al Fondo mutualistico.

È vietata la distribuzione ai soci di Utili, dividendi o avanzi di gestione comunque denominati anche in maniera indiretta sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili secondo quanto previsto dall'art. 19;
- 2) la nomina degli amministratori e la decisione circa la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, se obbligatori;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 9) la dichiarazione dello stato di crisi.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 21 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con A.R., anche a mano, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. La validità dell'Assemblea totalitaria è subordinata al rilascio, da parte degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo eventualmente assenti, di

una dichiarazione scritta, da conservarsi fra gli atti della società, di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio che non sia amministratore o sindaco della società. Ogni socio può rappresentare in assemblea non più di altri due soci.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 e 8 del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti soci aventi diritto al voto.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed, in sua assenza, dal vice presidente, ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, fino ad un massimo di 9 (nove), su decisione dei soci adottata in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile. Nella medesima relazione gli amministratori devono

illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 27

(Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso e provvede alla determinazione del compenso attribuito ai sindaci.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre, se non diversamente deliberato dall'assemblea di nomina, anche la revisione legale ed, in tal caso, deve risultare interamente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

(Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti della società, fin tanto che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitata, ai sensi di legge, dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale, in tal caso, deve essere interamente costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, la revisione legale dei conti della società, se obbligatoria per legge, è esercitata da un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che sono incaricati e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 27.1.2010 n.39.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato della revisione legale dei conti di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti ad un revisore contabile;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 28 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da CCIAA di Udine, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 29 (Scioglimento anticipato)

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 e 2545 duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con metodo assembleare, nomineranno uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea, che li adotterà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Le clausole mutualistiche, espresse dall'art. 2514 c.c. e già contenute nel presente statuto, ovvero:

- il divieto di distribuire i dividendi in qualsiasi misura.
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,

sono inderogabili e devono essere in fatto sempre osservate.

Firmato: Vanni Treu - Romano Lepre (L.S.).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Tolmezzo, 28.4.2014